



TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione civile

Il Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 marzo 2024;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso cautelare *ex art. 700 c.p.c.* proposto *ante causam* depositato in data 29 dicembre 2023, *Parte_1* e *Parte_2* in qualità di proprietarie dell'unità immobiliare sita a Teramo, in Via Campo Boario/Ponte San Giovanni, n. 7, hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* volto ad ordinare a *Persona_1* ed alla di lui moglie, *Parte_3*, il rilascio immediato del predetto immobile abusivamente occupato da questi ultimi e *"in ogni caso e ove l'adito Tribunale lo ritenesse opportuno, fissare ex art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dai resistenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'adottanda misura di rilascio"*.

I due resistenti non si sono costituiti in giudizio e, all'udienza del 18 marzo 2024, verificata l'avvenuta e regolare notificazione nei loro confronti del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ne è stata dichiarata la formale contumacia; alla stessa udienza, il procuratore delle ricorrenti ha anticipato il deposito di documentazione attestante l'aggravamento, rispetto alla data di deposito del ricorso, dello stato di salute di [...] *Persona_2*, madre delle ricorrenti, affetta da diverse patologie tali da determinarne l'invalidità totale, nonché della ricorrente *Parte_1* *caregiver* della madre ai sensi della legge n. 104/1992, con conseguente sopravvenuta necessità di reperire un ricovero idoneo che consenta alla signora *Persona_2* nonché alla figlia/ricorrente di dimorare all'interno di un immobile privo di scale e di barriere architettoniche.

Preliminarmente, deve evidenziarsi come sia ritenuto ammissibile il procedimento *ex art. 700 c.p.c.* per ottenere la pronuncia di condanna ad un *facere*, quale il rilascio di un immobile occupato *sine titulo* (cfr. ordinanza del Tribunale di Ivrea, 12/08/2004); in particolare, è ammissibile *"la domanda nei confronti dell'occupante dell'immobile, rivolta al conseguimento di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., che sia proposta da chi assuma il diritto al rilascio dell'immobile medesimo. Sussistono, infatti, i requisiti del provvedimento d'urgenza, ossia il "fumus boni iuris", il "periculum in mora" - riconoscendosi "in re ipsa" nel caso di occupazione*

di un bene fruttifero - la residualità - non essendo ipotizzabile, per la necessità di disporre liberamente del bene medesimo, il sequestro giudiziario - e la strumentalità, in quanto il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, non essendo egli condizionato dalle espressioni utilizzate dalle parti.” (cfr. Tribunale di Pescara, 20/04/2009); è peraltro pacifico che sussiste *“la facoltà di chiedere i provvedimenti di urgenza secondo la previsione degli art. 700 e ss. c.p.c. ... al proprietario di un immobile ove si verta in tema di tutela interinale del diritto di possedere e godere del bene (ius possidendi)”* (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30/01/1995, n. 1089).

Nel merito, tuttavia, la domanda cautelare è infondata e deve essere rigettata per difetto del *periculum in mora* richiesto dall’art. 700 c.p.c..

Come noto, infatti, la concessione del provvedimento d’urgenza presuppone una cognizione necessariamente semplificata rispetto a quella del giudizio di merito, pur nella necessaria ricorrenza del duplice requisito rappresentato dal *fumus boni iuris* - inteso come verosimiglianza del diritto di cui il ricorrente chiede la tutela cautelare - e dal *periculum in mora*, ossia il pregiudizio grave, irreparabile ed imminente che il diritto azionato rischierebbe di subire per il tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria.

Ebbene, nel caso per cui è processo, se da un lato appare documentalmente dimostrata la sussistenza del *fumus boni iuris* in capo alle ricorrenti, le quali, infatti, unitamente alla madre, sono proprietarie dell’immobile oggetto di giudizio, dall’altro lato, tuttavia, non risulta integrato l’ulteriore requisito rappresentato dal *periculum in mora*.

In relazione al *fumus*, in particolare, deve rilevarsi che l’immobile illegittimamente occupato, inizialmente di proprietà del padre delle ricorrenti, sig. Persona_3 – al quale era pervenuto a seguito di divisione di beni ereditati (cfr. all. 1 atto di divisione) – è caduto in successione *ab intestato* a seguito della morte di quest’ultimo avvenuta in data 27 settembre 2022 (cfr. all. 2 certificato di morte); le odierne ricorrenti, quindi, sebbene non sia stata ancora perfezionata presso i pubblici registri immobiliari la volturazione in loro favore del diritto di proprietà del bene quali eredi del padre Persona_3 (cfr. all. 3 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), ne hanno in ogni caso disposto *pro erede gestio*, ponendo in essere cioè atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l’eredità e che non si avrebbe il diritto di compiere se non si fosse eredi, quali, in particolare, la stipula del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato dell’immobile oggetto di causa (cfr. all. 4) e la riscossione dei relativi canoni locatizi da parte del conduttore, atti, che, pertanto determinano l’accettazione tacita dell’eredità e, dunque, nel caso di specie, l’acquisto del diritto di proprietà in capo alle ricorrenti sull’immobile per cui è processo oggi abusivamente occupato dai resistenti.

Tuttavia, come anticipato, non si ritiene integrato l’altro imprescindibile elemento richiesto dall’art. 700 c.p.c., il cui vaglio (negativo) può essere apprezzato chiarendo preliminarmente alcuni aspetti generali in tema di *periculum in mora*, che muovono dal

presupposto base secondo cui il pregiudizio che minaccia il diritto, oltre che essere grave, deve avere i caratteri dell'imminenza e della irreparabilità.

In particolare, l'imminenza deve essere riferita ad una situazione di pericolo per il diritto che sia attuale, oggettiva ed involontaria.

L'irreparabilità del danno, invece, non può coincidere, almeno secondo la giurisprudenza più tradizionale, con il mero pregiudizio economico-patrimoniale subito dal ricorrente: va infatti rammentato che il requisito della irreparabilità del pregiudizio minacciato, quale elemento costitutivo del provvedimento d'urgenza, comporta che il rimedio in questione non possa essere concesso se non a fronte della specifica allegazione e prova che il tempo necessario ad ottenere la decisione di merito possa determinare una situazione di irreversibilità della lesione paventata o comunque una estrema difficoltà nel puntuale ripristino dello *status quo ante*, anche in ragione della successiva impossibilità di quantificare adeguatamente e provare l'entità del risarcimento del danno per equivalente.

È per questa ragione che, secondo consolidata giurisprudenza, la prospettazione di un danno meramente economico porta, di regola, ad escludere il requisito dell'irreparabilità: *“secondo la giurisprudenza di merito, l'irreparabilità del pregiudizio – sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. – può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, principalmente attinenti alla sfera personale, la cui tutela richieda l'immediatezza dell'intervento e per i quali la restituito in integrum risulta complessa o inattuabile e pressante è, invece, l'esigenza di soluzioni di tutela preventiva ed a contenuto inibitorio”* (Tribunale di Udine 07/04/2015) e ciò in quanto *“normalmente, il pericolo del verificarsi di un danno patrimoniale non costituisce un danno grave ed irreparabile, in quanto il danno patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento; è noto infatti il principio secondo cui il pregiudizio irreparabile previsto dall'art. 700 c.p.c. sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela.”* (cfr. Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, sez. civile, 14/06/2011 n. 1292).

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, esclusivamente la lesione o la minaccia di lesione di diritti assoluti farebbero conseguire quel pregiudizio irreparabile, inteso come probabile irrisarcibilità, che legittimerebbero la richiesta di provvedimenti cautelari d'urgenza atipici ex art. 700 c.p.c., mentre dovrebbe ritenersi negata una tutela cautelare d'urgenza per i diritti di credito, in quanto il danno che il titolare del diritto potrebbe patire sarebbe sempre e comunque monetizzabile *ex post*.

Tuttavia, deve altresì darsi atto degli approdi giurisprudenziali più recenti, che hanno condotto ad una evoluzione interpretativa del concetto di irreparabilità del pregiudizio ai fini del *periculum in mora*, che infatti oggi si ritiene possa essere ravvisato in

presenza non soltanto di diritti a contenuto non patrimoniale - i quali, per loro natura, sono insuscettibili di riparazione economica -, ma altresì di diritti di credito, ed in particolare di (i) diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, in quanto funzionalmente destinati a garantire al titolare il soddisfacimento dei bisogni primari di rilevanza costituzionale (diritto alla salute *ex art. 32 Cost.*, diritto alla retribuzione *ex art. 36 Cost.*, ecc.), e, ancora, di (ii) diritti a contenuto e funzione patrimoniali, quindi diritti di credito “puri” e rapporti meramente obbligatori, ma, in quest’ultimo caso, *“solo qualora, con riferimento ad essi, vi sia eccessivo scarto tra il danno subito e quello che risulta potenzialmente risarcibile in esito al giudizio”*(cfr. Tribunale di Siracusa, ordinanza del 28 agosto 2014; Tribunale di Lecce, ordinanza del 18 marzo 2016; Tribunale di Campobasso, ordinanza n. 1109/2020).

In altri termini, *“La tutela di cui all’art. 700 c.p.c. può essere richiesta e concessa a difesa (oltre che di diritti della persona, specie se inviolabili) anche di diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale (cioè aventi a oggetto, bensì, una prestazione economica, ma destinati - per loro intrinseca natura - a garantire al titolare il godimento di una posizione di libertà e/o la soddisfazione di bisogni primari: es. diritto alla retribuzione, *ex art. 36 Cost.*, e diritto alla salute, *ex art. 32 Cost.*, etc.), nonché di diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniali (cioè di diritti di credito veri e propri, inerenti a meri rapporti obbligatori, o di diritti reali); in tal caso, però, il requisito del periculum in mora deve essere apprezzato con particolare rigore, avendo riguardo sia alla qualità e alla posizione del titolare del diritto minacciato sia alla natura e al valore anche dei beni e degli interessi strumentalmente connessi con quelli direttamente oggetto del ricorso *ex art. 700 c.p.c.* (nel senso che la prescritta irrimediabilità del pregiudizio paventato va ricercata nel notevole scarto tra il beneficio fruibile mediante l'immediato soddisfacimento e i risultati conseguibili attraverso i rimedi ordinari, in ragione della peculiare situazione, anche economica, della parte, dell'entità del credito o dell'attività svolta dall'istante” e può essere, perciò, legittimamente ravvisata anche in lesioni stricto sensu patrimoniali, tanto se le stesse si presentino intrinsecamente connotate da tale irrimediabilità (...) quanto se, pur non presentandosi normalmente tali, lo diventino, tuttavia, in concreto, qualora il ricorrente abbia dedotto - e, all'occorrenza, anche - dimostrato in giudizio elementi specifici e oggettivi a sostegno dell'affermata impossibilità o estrema difficoltà di piena reintegrazione nel proprio diritto oggetto del ricorso - venendo, per l'appunto, in considerazione, siccome immediatamente correlate, nel caso di specie, con esso, anche posizioni giuridiche soggettive non patrimoniali assolute, suscettibili, esse sì, di restare irreversibilmente compromesse - nei tempi occorrenti per ottenere la tutela ordinaria di merito).”* (in questi esatti termini, cfr. ordinanza del Tribunale di Roma dell'8 luglio 2020).

È infatti stato condivisibilmente osservato come, ai fini dell'ottenimento della tutela d'urgenza, *“se è vero che l'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso *ex art. 700 c.p.c.* va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela, ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito con conseguente determinarsi di uno “scarto intollerabile”*

tra danno subito e danno risarcito, è anche vero che tale scarto va inteso sotto un profilo prettamente qualitativo (nel senso che un risarcimento del danno per equivalente ad esempio del bene salute o degli altri aspetti della vita di relazione ovvero dell'attività di impresa non può essere soddisfacente della tutela approntata e pertanto si giustifica il diritto ad evitare tale danno) e non quantitativo (nel senso della maggior difficoltà ad ottenere un completo ristoro di un pregiudizio che rimane pur sempre strettamente patrimoniale)" (cfr. ordinanza del Tribunale di Napoli dell'11 febbraio 2019).

Dunque, ferma restando la possibilità che il requisito del *periculum in mora* possa anche riferirsi ad un danno di carattere esclusivamente pecuniario, *"è comunque necessario che venga addotta e provata l'entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l'effettiva irreparabilità. Quando il pregiudizio paventato al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza abbia unicamente carattere pecuniario, la sua irrimediabilità deve essere infatti concretamente dimostrata da chi invoca la tutela d'urgenza e tale dimostrazione non può restare circoscritta al mero dato economico dell'esborso di denaro, ma deve concernere (...) comunque ogni altra circostanza da cui possa ragionevolmente trarsi il convincimento dell'insufficienza di una semplice futura riparazione pecuniaria del danno."* (cfr. Tribunale Modena, sez. I, 9/07/2003).

Ciò chiarito e venendo al caso per cui è processo, si ritiene che le allegazioni formulate dalle ricorrenti in ordine alla sussistenza del *periculum in mora* non siano idonee ad integrare la ricorrenza del requisito in questione, in quanto le circostanze indicate nel ricorso, in parte, non costituiscono pregiudizio dotato del carattere dell'imminenza ed in parte attengono a profili di pregiudizio di carattere strettamente patrimoniale che non rispecchiano gli affermati principi sanciti dalla giurisprudenza in tema di irreparabilità del pregiudizio, così come le ulteriori circostanze indicate nel deposito – ammesso – del 18 marzo 2024 non sono parimenti connotate dal requisito dell'imminenza del pregiudizio.

Procedendo con ordine, le ricorrenti, con riguardo al *periculum in mora*, in primo luogo affermano espressamente che *"Viste le rigide temperature del periodo (ndr: il ricorso è stato depositato a fine dicembre 2023), hanno fondato motivo di temere che le occupanti tentino di avviare l'impianto di riscaldamento esistente (a gas) il quale, in mancanza di acqua (ndr: non essendo gli occupanti riusciti a stipulare il relativo contratto di fornitura), potrebbe esplodere con conseguenze inimmaginabili per l'incolumità delle persone (anche degli occupanti abusivi che, per quanto a conoscenza degli esponenti, hanno un figlio in tenera età) e delle cose."*

Senonché, con l'ingresso della stagione primaverile e la conseguente approssimativa certezza del mitigarsi delle più rigide temperature invernali, risulta evidente come il *periculum in mora*, sicuramente da questo punto di vista, non possa ritenersi integrato, quanto meno nella sua imprescindibile caratteristica della imminenza.

In secondo luogo, le ricorrenti, sempre in punto di *periculum in mora*, citando un'ordinanza della sezione feriale del Tribunale di Milano, di cui riprendono in buona parte la motivazione, sostengono che il requisito in esame coincida anche con il sicuro e *"certo aggravamento del danno risarcibile (sub specie di indennità di occupazione), per il protrarsi*

dell'occupazione sine titulo, potenzialmente irreparabile, dovendosi presumere che i convenuti, dimoranti in immobili abusivamente occupati e assegnatari (per loro espressa affermazione) di un immobile di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, non dispongano di patrimonio idoneo a garantire il credito risarcitorio delle ricorrenti."

Senonché, alla luce della giurisprudenza sopra citata, anche a ritenere possibile che il requisito del *periculum in mora* sia riferibile ad un danno dal carattere prettamente pecuniario, è comunque necessario che venga addotta e dimostrata l'entità del pregiudizio e che siano motivate le ragioni che ne fanno propendere per l'effettiva irreparabilità: infatti, giova ribadire che nel caso in cui *"il pregiudizio paventato al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza abbia unicamente carattere pecuniario, la sua irrimediabilità deve essere concretamente dimostrata da chi invoca la tutela d'urgenza e tale dimostrazione non può restare circoscritta al mero dato economico dell'esborso di denaro, ma deve concernere (...) comunque ogni altra circostanza da cui possa ragionevolmente trarsi il convincimento dell'insufficienza di una semplice futura riparazione pecuniaria del danno."*

Detto diversamente, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, il requisito del *periculum in mora* può configurarsi anche in relazione a diritti eminentemente patrimoniali, il cui pregiudizio, anche se non è normalmente irreparabile, lo può divenire nel caso concreto, sempre che, peraltro, il ricorrente/creditore abbia dedotto e provato in giudizio specifici ed oggettivi elementi a supporto della tesi della ridotta capacità economica del debitore in relazione all'ammontare del credito, indipendentemente dall'origine, contrattuale o extracontrattuale, dell'obbligazione dedotta in giudizio.

Senonché, nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a sostenere che la protrazione nel corso del tempo dell'occupazione *sine titulo* dei due resistenti aggravi il pregiudizio economico risarcibile (rappresentato dall'indennità di occupazione, essendo espressamente chiarito nel ricorso che la domanda cautelare è strumentale alla futura azione di rivendicazione e all'azione di risarcimento del danno, *recte* alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione *sine titulo*), pregiudizio economico che finirebbe per divenire *"potenzialmente irreparabile, dovendosi presumere"* che i resistenti, siccome occupano illegittimamente l'unità immobiliare delle ricorrenti e siccome avrebbero affermato di avere un immobile *"di edilizia residenziale pubblica"* sito ad Isola del Gran Sasso, allora *"non dispongono di un patrimonio"* capiente a ristorare il credito risarcitorio delle ricorrenti.

È allora evidente come le difficoltà - non documentate - ma semplicemente presunte, potenziali ed asserite in termini del tutto generici dalle ricorrenti di pretesa irripetibilità della somma risarcitoria di un danno che rimane eminentemente patrimoniale - quale è l'indennizzo da occupazione *sine titulo* - non possono giustificare l'ottenimento della tutela d'urgenza invocata.

Allo stesso modo, l'ulteriore circostanza lapidariamente indicata nel ricorso, e cioè l'impossibilità di disporre dell'immobile, di locarlo a terzi o comunque di venderlo (quindi sostanzialmente di "metterlo a reddito"), attenendo sempre a profili di pregiudizio di carattere eminentemente patrimoniale, non può ritenersi allegazione sufficiente in punto di *periculum*, risultando oltremodo generica e non circostanziata, non avendo le ricorrenti, ad esempio, prodotto documentazione da cui possa evincersi che l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è processo le abbia costrette a rifiutare concrete proposte di locazione o di vendita pervenute, nelle more, alla loro attenzione.

In terzo luogo, sempre in punto di *periculum in mora*, le ricorrenti hanno rappresentato, mediante il deposito del 18 marzo 2024, che *"tra la data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento (29.12.2023) e quella della prima udienza (18.03.2023), le condizioni di salute della madre delle ricorrenti, Sig.ra [Parte_4] (affetta da numerose patologie tali da determinare invalidità al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita) e quelle della ricorrente [Parte_1] (che all'anziana madre, che con lei vive stabilmente, presta assistenza ex art. 33, comma 3 L. n. 104/92), si sono notevolmente aggravate."*, specificando che la ricorrente [Parte_1] caregiver della madre e con lei stabilmente convivente, ha subito una diminuzione della propria capacità di deambulazione a causa dell'aggravamento di una grave forma di gonartrosi tricompartimentale bilaterale, con conseguente necessità, per entrambe le donne, di dimorare all'interno di un immobile che sia privo di barriere architettoniche e posto su un unico piano, a differenza di quello in cui attualmente le stesse vivono, che presenta diversi gradini, che mal si conciliano con la peggiorata difficoltà di deambulazione della ricorrente e con l'invalidità della madre assistita dalla ricorrente.

Senonché, il (solo) allegato "aggravamento" delle condizioni di salute della ricorrente e della di lei madre non risulta, invero, provato dalla documentazione versata in atti, ma anzi è dalla stessa smentito, posto che il carteggio processuale allegato al deposito del 18 marzo 2024 consta di documentazione medica risalente agli anni 2016, 2020, 2021 (in particolare: C.T.U. svolta nell'ambito del procedimento di ATP datata 28 luglio 2020 nel giudizio R.G. n. 510/2020 incardinato avanti al Tribunale di Teramo; conseguente provvedimento di omologa ex art. 445 bis c.p.c. datato 16 maggio 2021 emesso sempre nell'ambito del citato procedimento n. 510/2020; verbale del 14 gennaio 2020 della [Organizzazione_1] per l'accertamento della invalidità al 100% della sig.ra [Parte_4] [...] una prima risonanza datata 1.09.2016 relativa alla ricorrente [Parte_1] [...] una seconda risonanza del 20.11.2020 sempre relativa alla ricorrente [Parte_1] depositata due volte) e al 9 settembre 2023 (referto medico più recente della sig.ra [Parte_1] : trattasi, quindi, di documentazione medica relativa ad un (oltretutto esteso) arco temporale di gran lunga anteriore rispetto alla presentazione del ricorso cautelare, oltre che della denuncia/querela sporta.

In altri termini, ad essere stato documentato non è quindi il semplicemente riferito “aggravamento”, rispetto all’introduzione del presente giudizio, delle condizioni di salute della ricorrente e della di lei madre – che, in ipotesi, avrebbe potuto eventualmente giustificare l’accoglimento della domanda cautelare – quanto piuttosto l’esistenza di una situazione “compromessa” di salute delle due donne invero in essere già a partire dall’anno 2016/2020, e quindi la pacifica preesistenza, rispetto all’introduzione del presente giudizio (29 dicembre 2023), delle non ottimali condizioni di salute delle due donne.

Pertanto, non risultando invero sopravvenuta la necessità di reperire un ricovero idoneo che consenta alla signora *Persona_2* nonché alla figlia/ricorrente di dimorare all’interno di un immobile privo di scale e di barriere architettoniche, è evidente allora la mancanza della cifra dell’imminenza, che invece, come sopra esposto, caratterizza strutturalmente il requisito del *periculum in mora*.

In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, sia pure sussistendo il *fumus boni iuris*, non si ritiene integrato l’imprescindibile requisito del *periculum in mora*, con conseguente reiezione della domanda cautelare proposta.

Il rigetto della domanda *ex art. 700 c.p.c.* comporta altresì il rigetto della richiesta avanzata dalle ricorrenti ai sensi dell’art. 614 *bis* c.p.c., disposizione normativa che, infatti, presuppone l’emissione del provvedimento di condanna (all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro).

A fronte della formale contumacia delle parti resistenti, le spese di lite non sono dovute.

P.Q.M.

1) rigetta il ricorso cautelare depositato da *Parte_1* e *Parte_2*

2) nulla sulle spese di lite, essendo i resistenti contumaci.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Teramo, 21 marzo 2024.

IL GIUDICE

dott.ssa Lorenza Pedullà